

Reg. Sent. 714/2025

Depositata il 27.05.2025

N. 1642/24 R.G. TRIB.

N. 5707/24 R.G.N.R.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 22.04.2025, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D. R. G., nato a (...) il (...), ivi residente ed elettivamente domiciliato alla Via (...)

Già PRESENTE

Difensore di fiducia: Avv.to M. S. del Foro di Pescara

IMPUTATO:

- Delitto p. e p. dagli artt. 73 comma 5 D.P.R. N. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del DPR n. 309/90, deteneva complessivamente un quantitativo di grammi 100 circa di sostanza stupefacente di tipo "hashish";

Elementi sintomatici della finalità di spaccio della sostanza detenuta: peso complessivo e tipologia della sostanza rinvenuta, modalità di celamento e confezionamento della sostanza stupefacente, circostanze oggettive e soggettive di rinvenimento dello stupefacente.

Dicembre In Pescara, accertato il 17 dicembre 2024

Conclusioni delle parti:

P.M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

Avv.to M. S. per l'imputato D. R. G.;

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 17.12.2024 la Polizia Giudiziaria procedeva all'arresto in flagranza di reato di D. R. G. in ordine al fatto di reato riportato in epigrafe.

Convalidato il provvedimento restrittivo, si disponeva la celebrazione del giudizio direttissimo ed il difensore chiedeva termini a difesa; all'udienza del 22.04.2025 il difensore, munito di procura speciale, avanzava istanza di definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato. Ammesso il rito richiesto, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione (alla luce del rito prescelto), risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità del prevenuto per il reato contestatogli.

Invero, la lettura dei verbali di P.G. così permette di ricostruire la vicenda.

In data 17.12.2024, alle ore 09.00 circa, durante una regolare operazione antidroga, gli agenti operanti, unitamente all'unità cinofila di Chieti, si fermavano nei pressi di un autocarro in sosta alla Via Trigno intersezione Via Saline. Il furgone ivi parcheggiato, di marca (...) di colore bianco targato (...), adibito a trasporto cavalli, risultava intestato a B. C., ma era in uso a D. R. G.. Il cane antidroga, fiutando con insistenza nei pressi dell'autocarro, segnalava la probabile presenza di sostanza stupefacente al suo interno. A quel punto gli agenti si mettevano in contatto con il proprietario dell'automobile, B. C., il quale confermava la circostanza per cui la stessa era in uso al cugino D. R. G. e lo intimava a scendere in strada munito delle chiavi per aprirla. Difatti, il prevenuto giungeva sul posto circa venti minuti dopo con le relative chiavi di accensione e apertura del furgone e, dopo essere stato reso edotto delle sue facoltà di legge a cui espressamente rinunciava, gli agenti potevano procedere all'ispezione dell'autocarro. In particolare, all'interno di un vano porta oggetti ubicato nel cruscotto anteriore lato passeggero destro, venivano rinvenuti due involucri di verosimile sostanza stupefacente di tipo HASHISH avvolti in ritagli di alluminio: uno avente un peso di 68,7 grammi avvolto in cellophane trasparente con un'etichetta avente la scritta "purple mimosa #90", l'altro avente un peso di 35 grammi avvolto in cellophane trasparente con attaccata una carta da gioco relativa al cartone animato "YU-GI-OH". Pertanto, dopo aver esperito presso gli uffici Nor CC di Montesilvano l'accertamento tecnico irripetibile sulla sostanza sequestrata, che risultava positiva ai cannabinoidi, gli agenti procedevano con i conseguenti adempimenti di rito.

Le analisi svolte in data 29.01.2025 dall'Azienda USL di Pescara – P.O. Spirito Santo sulla sostanza sequestrata davano esito positivo, risultando essere nello specifico: grammi 101,614 di sostanza, con una concentrazione totale di principio attivo di THC del 7,04% (largamente superiore alla soglia legale), per un numero dosi di circa 286.

Il luogotenente G. G., sentito all'udienza di convalida del 18.12.2024, confermava integralmente i fatti così come sopra esposti, riferendo inoltre dell'atteggiamento collaborativo che il prevenuto aveva dimostrato nel luogo dell'ispezione: difatti, D. R. G. giungeva celermente presso l'autocarro munito delle chiavi per aprirlo, dimostrandosi tranquillo e partecipe.

Interrogato in sede di convalida di giudizio direttissimo, D. R. G. dichiarava di possedere la sostanza stupefacente allo scopo di farne uso personale, essendone dipendente da ormai venti anni a seguito di un incidente, e che il quantitativo non proprio modesto era stato da lui acquistato per farne una scorta personale, e non a scopo di spaccio.

Le risultanze istruttorie ed investigative sin qui esposte confermano senza alcun dubbio la natura stupefacente della sostanza sequestrata in possesso del prevenuto.

Palese è la circostanza che l'imputato deteneva, peraltro sulla pubblica via, la sostanza stupefacente per lo spaccio: le dosi ricavabili dalla quantità di sostanza sono difatti importanti, nello specifico circa 286, e sono certamente superiori ai bisogni di un singolo soggetto; le modalità di custodia (gli involucri rinvenuti erano nascosti all'interno di un vano porta oggetti ubicato nel cruscotto anteriore di un furgone posto sulla pubblica via) e confezionamento della stessa, ossia la presenza di etichette identificative del tipo e del nome della sostanza contenuta negli involucri di cellophane, portano a ritenere con certezza lo svolgimento di un'attività di spaccio della sostanza stupefacente.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai noto e consolidato, infatti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, co. 1 bis, lett. a), D.P.R. n. 309 del 1990, anche se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013); nel caso in esame, l'elevato numero di dosi ricavabili dalla quantità di sostanza stupefacente sequestrata, le modalità di occultamento della sostanza e le circostanze del fatto costituiscono valide motivazioni per escludere l'uso esclusivamente personale dello stupefacente.

In ragione delle circostanze dell'azione, dell'atteggiamento collaborativo del prevenuto ed il fatto che non venivano rinvenuti ulteriori elementi atti a far pensare ad un'attività di spaccio consolidata e di portata ulteriore, il fatto può ritenersi di lieve entità: la condotta del prevenuto integra, come riportato nell'imputazione, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73 comma V del DPR n. 309/90.

Passando alla determinazione della pena, visto l'art. 133 cp ed applicata la riduzione per il rito prescelto, pare equo, considerato il dato ponderale non modesto di stupefacente detenuto dal prevenuto, partire da una sanzione sensibilmente superiore al minimo edittale ed applicare a D. R. G. la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa (pena base anni uno di reclusione ed € 1.800,00 di multa; ridotta per il rito prescelto nella misura predetta), a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di sequestro.

La sostanza stupefacente in sequestro deve essere confiscata e distrutta.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara – in composizione Monocratica -, visti gli artt. 533, 535 cpp, dichiara D. R. G. colpevole del reato lui ascritto e lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed € 1.200,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali e di sequestro.

Confisca e distruzione dello stupefacente in giudiziale sequestro.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara, 22/04/2025

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio